

UNPLI PIEMONTE

LINEE GUIDA SULLA SICUREZZA E SALUTE LAVORO NELLE PRO LOCO

(ad uso delle Pro Loco composte da soli volontari, le indicazioni riportate non valgono per le Pro Loco in cui operano dipendenti, stagisti o figure che operano con la corresponsione di pagamenti che non figurano come rimborsi spese)

a cura di Carlo Torretta – Giugno 2017

Facendo seguito all'importante e apprezzato lavoro, promosso dall'UNPLI Piemonte, in collaborazione con l'INAIL Piemonte e Regione Piemonte, dal titolo "CONOSCERE E PREVENIRE I RISCHI SUL LAVORO NELLE PRO LOCO", distribuito a tutte le Pro Loco Piemontesi e a tutte le UNPLI Regionali, occorre nuovamente tornare ad informare le nostre Pro Loco, sui cambiamenti legislativi intervenuti che hanno modificato il rapporto fra la Pro Loco e i propri associati.

In particolare ci riferiamo alle modifiche intervenute sul comma 12 bis dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 81 del 2008 articolo che definisce il campo di applicazione delle norme sulla igiene e sicurezza sul lavoro, vediamo l'intero comma:

12-bis.*Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni internazionali di educazione non formale**, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione; sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi

*(*comma così sostituito dalla Legge 98/2013 in vigore dal 21/08/2013)*

*(** parole così sostituite dal D.Lgs 151/2015 in vigore dal 24/09/2015)*

Con chiarezza la legge equipara i volontari delle Pro Loco, che lavorano nella realizzazione degli eventi promossi dalla Pro Loco, ai lavoratori autonomi (ad esempio: gli idraulici, gli elettricisti che lavorano senza avvalersi di nessuna collaborazione). Vediamo le disposizioni dell'art 21:

Articolo 21

Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

(arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,2 a 657,6 € - art. 60, c. 1, lett. a)

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

(arresto fino a 1 mese o ammenda da 219,2 a 657,6€ - art. 60, c. 1, lett. a)

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

(Sanzione AMMINISTRATIVA pecuniaria da 54,8 a 328,8 € per ciascun soggetto – art. 60, c. 1, lett. b)

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Gli articoli legislativi, sopra evidenziati, devono essere applicati nel suo insieme, vediamo come:

- 1) le attrezzature che le Pro Loco mettono a disposizione dei volontari devono rispondere ai requisiti della vigente normativa di sicurezza , anche se la Pro Loco le ha acquistate di seconda mano oppure affittato o usate in prestito, le singole attrezzature devono avere , in allegato i manuali di uso , manuale che il singolo volontario dovrà leggere attentamente prima di utilizzare l'attrezzatura stessa.**
- 2) l'utilizzo di attrezzature, nella maggior parte dei casi, prevedere l'obbligo di Dispositivi di Protezione individuale (DPI) o disposti di protezione collettiva anche questi necessari mezzi di prevenzione e di tutela devono rispondere alle norme di sicurezza accompagnate dal libretto di istruzione per l'uso.**
- 3) Nel caso il lavoro dei volontari si svolga in un luogo ove lavorano altri soggetti (ad esempio in un lavoro comune fra volontari della Pro Loco e dipendenti del Comune) . La Pro Loco dovrà provvedere a fornire ai propri volontari una tessera di riconoscimento che abbia le caratteristiche determinate dalla legge, ovvero: Denominazione della Pro Loco, fotografia del volontario, cognome nome del volontario , data e luogo di nascita.**

Il totale rispetto di tali disposti è l'assunto indispensabile per:

>> Evitare infortuni sia lievi che gravi , ai volontari che contribuiscono alla realizzazione delle iniziative delle Pro Loco.

>> Evitare che gli stessi volontari siano sanzionati penalmente o economicamente per l'utilizzo di attrezzature e dispositivi di protezione individuale non conformi alle normative sulla sicurezza , forniti dalla stessa Pro Loco.

Il riportato comma 12 bis dell'articolo 3, consente, anche ai volontari delle Pro Loco di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione, entrambe queste possibilità , sottolinea la norma, sarebbero a carico dei volontari .

- 1) E' del tutto evidente che se la Pro Loco, qualora ravvisasse, in seguito alla valutazione dei rischi che ognuno dei volontari affronta, la necessità di procedere alla sorveglianza sanitaria effettuata da medici competenti in materia, l'assunzione del costo derivante dovrà essere sostenuto dalla Pro Loco stessa.

- 2) Più semplice si evidenzia la partecipazione ai corsi di formazione , corsi che gli UNPLI provinciali del Piemonte hanno con continuità promosso e continuano a promuovere, a questa corretta e continuativa opera di informazione – formazione ai dirigenti delle Pro Loco presenti nei rispettivi ambiti provinciali , deve essere completata dalla informazione formazione , ai propri volontari, che ogni singola Pro Loco dovrà svolgere ai propri volontari contemporaneamente alla progettazione di ogni singolo evento, informazione e formazione di come si dovranno prevenire i rischi che in quel singolo evento si evidenzieranno.

Ancora il comma 12 bis dell'articolo 3 recita:

Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo.

In funzione di questa possibilità le Pro Loco , per meglio determinare quanto loro dovranno attuare in funzione delle loro responsabilità e delle responsabilità e del lavoro affidato ad ogni singolo volontario definiranno con accordo scritto firmato dal presidente, avuto il mandato dal consiglio direttivo , e dallo stesso volontario , i compiti e le funzioni attinenti ai diversi ruoli.

Concretamente significherà, per la Pro Loco, analizzare i rischi derivanti dal lavoro che il volontario svolgerà , analisi finalizzata alla stesura del citato un accordo col Volontario, tale documento , firmato dal Presidente , delegato dalla direzione, e dallo stesso volontario , definirà tutte le misure di tutela che saranno adottate e attuate dalla Pro Loco con i costi a carico della Pro Loco stessa.

Ricordiamo ancora che tutti i principali rischi sul lavoro presenti nelle attività delle Pro Loco e le modalità per prevenirli , sono ampiamente riportati nel manuale : "CONOSCERE E PREVENIRE I RISCHI SUL LAVORO NELLE PRO LOCO" completamente scaricabile dal sito web di UNPLI Piemonte.